

Sentenza Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici

25 novembre 1936

La Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici (Ferri, presid.; Mazzucchetti estens. Arena P. M.), ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile a procedimento sommario, in grado di appello tra Ramella Guido, domiciliato elettivamente a Roma, e Università Agraria di Veiano.

FATTO: L'Università Agraria di Velano con ricorso del 23 ottobre 1927, chiedeva al Commissario regionale per il Lazio l'accertamento e la liquidazione degli usi civici di semina, di pascolo e di legnatico vantati da gli abitanti di quel Comune sulla tenuta «Chiusia» appartenente al sig. Guido Ramella.

Il Commissario con sentenza in data 20-23 luglio 1932 dichiarava, in conformità del giudicato del Tribunale di Viterbo 9-17 maggio 1888, esistere a favore degli abitanti di Veiano l'uso civico essenziale di legnatico sulla predetta tenuta, e, sospeso decidere sui capi della domanda relativi agli usi di semina e di pascolo, ammetteva l'Università Agraria a provare con testimoni che la popolazione di Veiano da tempo immemorabile aveva esercitato pacificamente ed ininterrottamente nella tenuta «Chiusia» l'uso civico di semina, mediante la corrisposta di un rubbio a rubbio e con l'obbligo dei proprietari di antistare le sementi, l'uso civico di pascolo libero dal 1° ottobre al 7 maggio e quello di pascolo promiscuo dall'8 maggio al 30 settembre.

Raccolti gli esami, la causa veniva riportata dinanzi al Commissario, il quale con sentenza 20-24 ottobre 1934 provvedeva così:

1) rigettava i capi della domanda dell'Università Agraria relativi agli usi civici di semina e di pascolo,

2) assegnava all'Università Agraria in compenso per la liquidazione dell'uso civico essenziale di legnatico, la cui esistenza aveva riconosciuto con la precedente sentenza, una porzione della tenuta «Chiusia» corrispondente in valore ad un ottavo della tenuta medesima;

3) nominava perito il geom. Antonio Pavani e gli dava incarico di procedere alla stima della predetta tenuta e di distaccare poscia da questa la quota assegnata alla Università Agraria, redigendo la pianta planimetrica ed apponendo i termini divisori;

4) condannava l'Università Agraria di Veiano a metà delle spese del giudizio, dichiarando compensata tra le parti l'altra metà.

Il perito geom. Pavani eseguiva l'incarico avuto e in data del 6 luglio 1935 depositava la sua relazione nella segreteria del Commissariato.

Dopo di ciò il Commissario con decreto del 15 luglio 1935 disponeva la riassunzione della causa per i provvedimenti definitivi.

Comparsa nuovamente le parti avanti il Commissario l'Università Agraria di Veiano chiedeva che venisse omologata la relazione del perito Pavani e quindi venisse assegnata ad essa Università Agraria la parte della tenuta «Chiusia» di cui il perito aveva proposto il distacco in di lei favore. Il Ramella impugnava invece la perizia, sostenendo che era errata e per lui gravemente dannosa, e chiedeva che ne fosse ordinata la rinnovazione con la nomina di un nuovo perito.

Il R. Commissario con altra sentenza 30 giugno-25 luglio 1936 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) omologava la perizia redatta dal geom. Antonio Pavani

2) dichiarava affrancata dall'uso civico di legnatico spettante alla popolazione di Veiano la tenuta «Chiusia» di proprietà di Guido Ramella mediante l'assegnazione in piena proprietà

all'Università Agraria di Veiano nella proporzione del fondo gravato della estensione di Ha. 65.37.90 e del valore di lire 30.033,80 di cui il perito aveva proposto il distacco;

3) dichiarava conseguentemente libera da ogni uso civico a favore della popolazione di Veiano la rimanente parte della tenuta "Chiusia";

4) ordinava che l'Università Agraria di Veiano fosse immessa nel possesso della quota assegnatale;

5) condannava il Ramella alle spese del giudizio che liquidava in lire 1.095,74;

6) metteva le spese di perizia, voltura e trascrizione carico delle parti in proporzione del valore delle rispettive quote.

Avverso quest'ultima sentenza, che non risulta notificata Guido Ramella appellava con atto del 31 agosto 1936 citando l'Università Agraria di Veiano a comparire avanti questa Corte per sentire in riforma della sentenza impugnata, accogliere le legittime richieste da esso appellante fatte innanzi al primo giudice e conseguentemente sentire disporre la rinnovazione della disposta perizia.

A seguito del proposto appello le parti si costituivano regolarmente avanti questa Corte.

Nell'udienza del 9 novembre 1936 la causa veniva posta in decisione ed i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero prendevano le conclusioni che sono trascritte in epigrafe.

DIRITTO: L'appello proposto dal Ramella contro la sentenza del R. Commissario in data 30 giugno-25 luglio 1936 è inammissibile, perché è diretto contro una decisione la quale, a norma dell'art. 32 della legge sul riordinamento degli usi civici 16 giugno 1927, n. 1766, non è suscettibile di reclamo alla Corte di Appello.

Il legislatore ha affidato l'attuazione di quanto è disposto nella legge su ricordata ai Commissari regionali, attribuendo loro, a tal fine, ampie funzioni amministrative e giudiziarie (art. 27 della legge stessa). Stabilendo poi i poteri giurisdizionali del Commissario ha domandato a lui la decisione di tutte le controversie a cui possa dar luogo lo svolgimento delle operazioni di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di uso civico, di scioglimento delle promiscuità e di rivendica e ripartizione delle terre (art. 29).

Contro le decisioni emesse dal Commissario nell'esercizio dei suddetti poteri giurisdizionali il legislatore ha ammesso il reclamo alla Corte di Appello, ma riguardo all'appellabilità ha distinto due ordini di controversie e cioè ha distinto quelle che concernono la qualità e la proprietà delle terre; la sussistenza o meno degli usi civici e la natura e l'estensione di questi, da tutte quelle altre che possono sorgere specialmente nello svolgimento delle operazioni di valutazione e liquidazione dei diritti di uso civico e di sistemazione delle terre. E mentre ha consentito il reclamo alla Corte di Appello contro le decisioni che riguardano il primo ordine di controversie, ha ritenuto invece non opportuno concederlo rispetto alle altre decisioni, data la natura prevalentemente economica amministrativa della materia che può formare oggetto di eventuali controversie nel corso delle operazioni di valutazione e liquidazione dei diritti di Uso civico, già accertati in tutti i loro elementi e di sistemazione delle terre e data anche l'ampissima discrezionalità che in ordine a detta materia è stata riconosciuta al Commissario regionale.

Difatti nell'art 32 della legge ha statuito che il reclamo alla Corte d'Appello è ammesso soltanto contro le decisioni pronunziate dai Commissari sulle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre.

Ora la decisione impugnata dal Ramella evidentemente non è compresa tra quelle che possono formare oggetto di gravame avanti questa Corte.

Infatti la controversia decisa dal Commissario con la sentenza impugnata riguardava la determinazione della porzione della tenuta «Chiusi» da assegnare all'Università Agraria in compenso dell'uso civico di legnare che era già stato riconosciuto esistere sulla detta tenuta.

Concerneva, quindi, una controversia insorta durante le operazioni di liquidazione dell'uso civico, la cui decisione come sopra si è visto non poteva formare oggetto di appello alla Corte.

Pertanto l'appello proposto dal Ramella va dichiarato inammissibile.

Conseguentemente le spese di questo grado vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate, a favore dell'Università Agraria di Veiano, nella somma, complessiva di lire 1 241,80 ivi comprese lire 1000 per onorario di avvocato.

P. Q. M.

La Corte: Uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del Pubblico Ministero nelle loro conclusioni.

Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improponibile l'appello proposto da Guido Ramella nei confronti della Università Agraria di Veiano, con atto del 31 agosto 1936, contro la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma in data 30 giugno-25 luglio 1936.

Condanna l'appellante Guido Ramella alle spese di questo grado, che liquida a favore dell'Università Agraria di Veiano ed in complessive lire 1241,80, di cui lire 1000 per onorario di avvocato.

Roma, 25 novembre 1936-XV.

Letta e pubblicata nell'udienza del 18 dicembre 1936-XV in assenza delle parti.